

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Benvenuto, Brugger, Conte, Danese, Detomas, Evangelisti, Giacalone, Leccese, Lumia, Maggi, Maiolo, Maticena, Montecchi, Napoli, Olivieri, Repetto, Vigneri e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno.

PRESIDENTE. Comunico che il giudice per le indagini preliminari presso il tri-

bunale di Salerno, con ordinanza depositata in data 11 luglio 1998 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 22 ottobre 1997 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione del dottor Luigi Esposito, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 469 del 1998, notificata alla Presidenza della Camera il 14 gennaio 1999.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 20 gennaio 1999, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Ferrara — sezione civile.

PRESIDENTE. Comunico che il tribunale di Ferrara — sezione civile, con ordinanza depositata in data 15 luglio 1998 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 14 settembre 1995 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, dei fatti per i quali è in corso un procedimento civile intentato dal professor Achille Bonito Oliva nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il risarcimento del danno causatogli da espressioni asseritamente lesive della sua onorabilità, contenute in una intervista rilasciata dal predetto deputato e pubblicata sul quotidiano *Il Giorno* del 23 gennaio 1993.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 407 del 1998, notificata alla Presidenza della Camera il 20 gennaio 1999.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 20 gennaio 1999, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Ferrara — sezione civile.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi pendente presso il tribunale di Bergamo per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, 61 n. 10 del codice penale, 30 e quarto e quinto comma della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (Doc. 4-*quater*, n. 47).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Vittorio Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 47)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 47.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Raffaldini.

FRANCO RAFFALDINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio Sgarbi con

riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Bergamo.

Il capo di imputazione contestato è la diffamazione col mezzo della stampa, aggravata, per avere, asseritamente, nel corso del programma televisivo *Sgarbi quotidiani*, trasmesso da Canale 5 il giorno 5 novembre 1996, offeso la reputazione del dottor Di Pietro, allora sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.

Nel dettaglio, le frasi contenute nel capo di imputazione sono le seguenti: «...il suo migliore amico era Lucibello e Lucibello era pagato da Pacini Battaglia pare 200 milioni al mese, che come parcella è modesta ma insomma serena. D'Agostino aveva in prestito il maggiore, il principale collaboratore fra i carabinieri, cioè quello che stava tutti i giorni con Di Pietro, quindi il suo amico. El Tigre, il compagno di viaggi, il compagno di inchieste, prendeva 700 milioni da Pacini Battaglia che era frattanto indagato con tenacia da Di Pietro. Ora io non ho mai pensato che Di Pietro fosse molto intelligente ma se aveva indagato con tanta tenacia, non poteva chiedere a Pacini Battaglia: scusi ha prestato 700 milioni al mio amico? Scusi lei dà 200 milioni al mese al mio migliore amico avvocato? Ora, Di Pietro non poteva non sapere... C'è un modo di fare atti iniqui anche senza prendere una lira, per esempio facendo favori... È evidente che se tu non metti in carcere qualcuno gli fai un enorme favore. E non c'entra il denaro perché per lui non hai pensato al carcere. Per Cagliari hai pensato al carcere. Qui è il reato, qui la colpa... Di Pietro ha una sola grande responsabilità: non poteva non sapere; aveva al fianco due uomini in rapporto stretto con Pacini Battaglia, doveva sapere perché è un magistrato... E chi ha continuato ad indagare su di lui scoprendo la marea di orrori e di corruzione non sono i colleghi di Di Pietro ma sono i magistrati di La Spezia. Ecco un'altra bugia detta in questa intervista ed ecco soprattutto il fatto inquirente, decine di rogatorie, interrogatori e tutto questo

essendo evidentemente presbite perché non ha chiesto a Pacini Battaglia: scusi sta facendo per caso qualcosa con il maggiore D'Agostino e con il mio amico Lucibello...? Si è dimenticato di dire: scusi lei sta prestando 700 milioni al suo migliore amico, compagno di banco D'Agostino e al mio migliore amico Lucibello avvocato? Di questo non si è accorto Di Pietro, e non è poco... »

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 27 maggio e del 17 giugno 1998 e ha rilevato che le frasi pronunziate dal deputato in questione costituiscono un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito parlamentare.

Per questi motivi la Giunta, a larga maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-quater, n. 47)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 47, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(È approvata).

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Car-

rara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri: **Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707) (ore 9,08).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Ricordo che nella seduta del 20 gennaio scorso sono stati votati gli emendamenti sino all'articolo 21 e sono stati accantonati gli articoli 5 e 1.

(Ulteriore parere della Commissione bilancio - A.C. 411)

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e non ricompresi nel fascicolo n. 2, nonché sui subemendamenti Follini 0.22.73.1 e Carmelo Carrara 0.22.73.2.

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 22.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, a parte la consueta assenza del Governo, che va rilevata e che dovrebbe essere forse, comunque, causa di sospensione della seduta, vorrei rilevare che è stato dato il termine delle ore 10 per la presentazione di ulteriori subemendamenti: il nostro gruppo non ha questa particolare esigenza ma, essendosi indicato questo termine temporale, forse dovremmo attendere che tale termine decorra.

PRESIDENTE. Sì, questo è vero. Se vi sono richieste di questo genere, possiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno, quello relativo ai trapianti.

ELIO VITO. Signor Presidente, considerata l'assenza del rappresentante del Governo, sarebbe opportuno sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Magari decido io cosa fare, se permette. Ognuno faccia il suo mestiere, così le cose funzionano meglio.

Colleghi, poiché è stata avanzata la richiesta di aspettare le 10 per trattare il provvedimento relativo al giudice unico, ritengo che si possa passare al successivo punto all'ordine del giorno, relativo al prelievo di organi.

Tuttavia, poiché il rappresentante del Governo, che, come d'abitudine, è stato avvertito, non è presente, sono costretto a sospendere la seduta e prego gli uffici di sollecitare il Governo, perché è la seconda volta in due giorni che non si presenta in aula.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decor-

rono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,20.

Sull'ordine dei lavori.

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, ieri mattina sono intervenuto in aula per rendere nota la presa di posizione di una giornalista, la quale aveva ritenuto « infame » il comportamento della Camera dei deputati che non aveva licenziato la proposta di legge sul silenzio-assenso in materia di prelievo degli organi. Questa mattina la stessa giornalista (con notevole imbarazzo, perché ha ammesso di non essere stata informata bene) ha chiesto scusa. Credo che gliene vada dato atto.

PRESIDENTE. Devo dire, onorevole Garra, che dopo la sua segnalazione abbiamo verificato quanto accaduto. Il Presidente della Camera ha scritto al presidente del consiglio di amministrazione della RAI per chiedere una correzione. La ringrazio per il richiamo. Credo che questa volta la giornalista abbia tenuto un comportamento assolutamente corretto.

Onorevole Bettoni Brandani, colgo l'occasione per segnalare l'opportunità che il Governo sia presente in aula alle 9, quando comincia le sedute. So che ciò non si è verificato per colpa sua e mi rendo conto dei numerosi impegni del Governo, ma l'importante è che i rappresentanti dell'esecutivo siano presenti all'inizio della seduta. L'ho segnalato perché questa situazione si verifica già da due giorni.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caveri; Balocchi; Teresio Delfino; Mussolini; Polenta ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Valle d'Aosta; d'iniziativa popolare; d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo; d'iniziativa del consiglio regionale delle Marche; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443 Senatori: Provera, Roberto Napoli ed altri, Di Orio ed altri, Martelli, Salvato, Bernasconi ed altri, Centaro ed altri, d'iniziativa popolare (approvata dal Senato); Saia ed altri; S. 65-238 Senatori: Roberto Napoli ed altri; Di Orio ed altri (approvata dal Senato); Bono; Saia ed altri: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186) (ore 9,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Caveri; Balocchi; Teresio Delfino; Mussolini; Polenta ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Valle d'Aosta; d'iniziativa popolare; d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo; d'iniziativa del consiglio regionale delle Marche; del testo unificato, già approvato dal Senato, delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori: Provera, Roberto Napoli ed altri, Di Orio ed altri, Martelli, Salvato, Bernasconi ed altri, Centaro ed altri, d'iniziativa popolare; Saia ed altri; del testo unificato, già approvato dal Senato, delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori: Roberto Napoli ed altri; Di Orio ed altri; Bono; Saia ed altri: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Ricordo che, nella seduta del 20 gennaio scorso, sono stati esaminati gli articoli 2 e 3 con i relativi emendamenti e sono stati accantonati l'emendamento Cè 2.10 e la votazione dell'articolo 2, nonché l'emendamento Conti 3.14 e la votazione dell'articolo 3; nell'esame dell'articolo 4 sono iniziate le dichiarazioni di voto

sull'emendamento Galli 4.32 (vedi l'allegato A al resoconto della seduta del 20 gennaio 1999 - A.C. 646 sezione 4), del quale è stata chiesta la votazione per parti separate tra i primi quattro commi e l'ultimo.

Avverto che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento Conti 3.14 (vedi l'allegato A - A.C. 646 sezione 2).

(Ripresa esame dell'articolo 4 - A.C. 646).

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto sull'emendamento Galli 4.32.

Constato l'assenza dell'onorevole Colombini, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filocamo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FILOCAMO. Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente sul meccanismo del silenzio-assenso. Non entrerei nelle dispute che si sono sviluppate ieri ad opera di illustri deputati sul concetto di *res nullius*, sulla morte o sul cadavere. In realtà non stiamo parlando né di cadavere né di morte, ma di donazioni, che sono previste anche dal codice civile.

Coloro che decidono di donare gli organi devono essere convinti del loro gesto, anche dal punto di vista dottrinale e culturale. Non credo quindi che in una donazione riguardante il corpo umano e la vita dell'uomo possa essere valido il sistema del silenzio-assenso.

Nel campo dell'edilizia il meccanismo del silenzio-assenso ha determinato un disastro ambientale; prevederlo per la donazione degli organi determinerebbe un disastro umanitario. L'individuo deve essere cosciente e deve manifestare espressamente la propria volontà: non può prevalere un meccanismo per cui il non rispondere alla richiesta equivarrebbe ad una risposta affermativa. L'individuo deve

rispondere e deve essere educato prima alla cultura della donazione. Ma fino a quando non sarà stato educato, non si potrà prescindere dall'assenso scritto (non provocato, usurpato, voluto da altri), perché questo non significherebbe curare gli ammalati, ma soltanto distruggere il corpo umano.

Il corpo umano, da taluni, è considerato sacro e pertanto, nella sacralità, l'individuo deve decidere se dare o meno parte del proprio corpo umano.

Quando si parla di morte cerebrale, non si intende che l'individuo sia morto. La morte cerebrale non è la morte in senso proprio, ma un passaggio tra la vita e la morte. In questa fase l'individuo non è un cadavere che non risponde più di se stesso.

L'individuo deve decidere, coscientemente, prima di morire se, all'atto della morte, i suoi organi potranno essere utilizzati e donati ad altri individui.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlesi. Ne ha facoltà.

NICOLA CARLESI. Signor Presidente, vorrei svolgere un breve intervento sull'articolo 4, che costituisce il fulcro della legge al nostro esame.

Ieri, il relatore, onorevole Polenta, ha affermato che con l'articolo 4 si è raggiunto il miglior risultato possibile per regolamentare la donazione di organi.

Non sono d'accordo con l'onorevole Polenta e ritengo che non si possa affermare quanto da lui sostenuto, portando a testimonianza il favore delle associazioni dei malati, di coloro che attendono la donazione di organi e dei loro familiari. Certamente, le associazioni di volontariato ed il tribunale del malato rivendicano una legge immediata, che ponga termine alle liste di attesa e al malfunzionamento di questo settore dell'assistenza.

Tuttavia, per il legislatore, il problema non è soltanto quello di favorire il reperimento di organi, ma anche quello di non andare contro i principi ed i diritti fondamentali dell'individuo, contro quella che io definisco essere l'etica della donazione.

La legge licenziata dal Senato parlava di silenzio-assenso. Oggi, la Camera fa riferimento ad un consenso informato: io ritengo che non si tratti di un consenso accertato, bensì, di un consenso presunto, ovvero, una sorta di silenzio-assenso camuffato.

Con l'articolo 4, cari colleghi, si insinua fundamentalmente che l'individuo non dispone più del proprio corpo, a meno che non rivendichi espressamente, di fronte all'autorità, la sua contrarietà alla donazione.

Di conseguenza, viene capovolto un fondamentale diritto naturale: quello di disporre del proprio corpo.

In pratica, con l'articolo 4 della legge al nostro esame, il diritto di disporre del corpo di un soggetto viene attribuito allo Stato e, solo su rivendicazione, il soggetto stesso torna ad esserne il legittimo proprietario.

La donazione degli organi si trasforma, con questa legge, passando da un libero, solidaristico, volontario, consapevole dono ad un vero esproprio o prelievo di Stato. Questa procedura, oltre ad essere pericolosa per i principi che afferma, punta non tanto sul convincimento — sul consenso accertato, consapevole e libero del soggetto — quanto, piuttosto, sulla disattenzione, sulla pigrizia o, peggio ancora, sull'ignoranza di colui che diventerà, pur non avendolo scelto, un donatore.

È questa una concezione che vede nel cadavere soltanto un valore oggettuale: un corpo inanimato. Il cadavere, invece, nella nostra cultura e nella nostra tradizione, continua ad avere una particolare relazione con il soggetto di cui è stato il corpo; una relazione che è recepita dai familiari e dagli amici. Di conseguenza, non si possono tenere esclusi la famiglia e gli affetti del donatore dalle scelte che riguardano la donazione degli organi di un soggetto morto, che non aveva espresso in vita la volontà di essere donatore, .

Il cadavere, infatti, media la relazione che sussiste tra il soggetto morto e i suoi affetti. Espropriare questa relazione, si-

gnifica espropriare la famiglia e gli affetti di un rapporto fondamentale con il soggetto stesso.

Per questo motivo sono contrario all'articolo 4 e a favore di tutti gli emendamenti che prevedono il consenso accertato e non quello presunto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giannotti. Ne ha facoltà.

VASCO GIANNOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo le perplessità manifestate da parte di molti colleghi, come giustamente è stato sottolineato dai banchi sia della maggioranza sia dell'opposizione; tuttavia penso che il testo frutto del lavoro compiuto dalla Commissione rappresenti un punto di equilibrio fra culture e sensibilità diverse. In altre parole esso è il frutto di uno sforzo per cercare di tenere conto il più possibile dei diversi aspetti, dopo aver ascoltato — lo voglio sottolineare — non solo il parere dei colleghi della Commissione, ma anche quello di tante associazioni e organizzazioni della società civile al fine di tentare di decidere con il massimo di coerenza possibile e al tempo stesso in maniera equilibrata.

Collegli, qui si tratta di intervenire in una materia con l'obiettivo di dare vita alla vita! Dico questo per rispondere all'onorevole Carlesi e ad altri colleghi che hanno sottolineato come questo testo normativo sia «sbilanciato» verso le donazioni. Cosa vuol dire questo? Ci troviamo dinnanzi ad una proposta di legge che tenta di risolvere un grave problema. Come tutti sappiamo, infatti, tante persone attendono per anni, a volte purtroppo inutilmente, il trapianto per avere la possibilità di continuare a vivere, a volte per un numero prolungato di anni (speriamo sempre di più).

In questi giorni, insieme all'onorevole Campatelli, ho avuto modo di incontrare per l'ennesima volta alcuni rappresentanti di trapiantati di cuore, che ci hanno posto alcuni problemi, come quello del reinserimento al lavoro, quello della gratuità dei

farmaci e via dicendo. Problemi che dovremo affrontare per consentire a chi può continuare a vivere grazie alle donazioni di farlo come una persona normale.

Mi riservo di presentare un ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo sulla questione in oggetto. Ma come agevolare la donazione di organi in un paese — l'Italia — che purtroppo ricopre uno degli ultimi posti in questo campo? Per fare questo non basta solo un'accurata informazione ma occorre anche una vera e propria campagna culturale, a cominciare dalle scuole, per cercare di educare e far comprendere questo principio, questo atto così significativo della donazione. Occorre però un'informazione precisa, sicura, argomentata e certa. Io ritengo che il testo presentato dalla Commissione contenga tutto questo, anche se posso capire alcuni rilievi. Chi ci dà la garanzia che la pubblica amministrazione, dato il modo in cui si svolge l'iter, possa garantire la certezza dell'informazione? Sono sensibile a questo problema che potremo affrontare nel momento in cui il Governo emanerà il decreto legislativo. Verificheremo a quel punto se esso conterrà ciò che noi vogliamo, cioè la certezza e la completezza dell'informazione.

È per queste considerazioni ed anche perché ritengo che il testo presentato dalla Commissione rappresenti un punto di equilibrio molto avanzato, che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 4 e conseguentemente contro gli emendamenti.

LUIGI MASSA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI MASSA. Signor Presidente, intervengo anche a seguito di una sollecitazione dell'onorevole Galletti e dell'intervento garbato e serio dell'onorevole Petrini che ha cercato di confutare il parere espresso dal Comitato pareri della Commissione affari costituzionali. Non intendendo, peraltro, sostenere una posizione

contraria a queste opinioni, ma cercare con pacatezza solo di illustrare, con estrema rapidità, le ragioni che hanno condotto il Comitato pareri alla conclusione che conoscete. Si è trattato di un confronto sofferto dal momento che ci rendevamo conto che era stato raggiunto un faticoso punto di equilibrio presso la Commissione di merito.

Il consenso informato in questa importante materia è un atto di civiltà, noi ne siamo assolutamente convinti. Ciò che la Commissione ha messo in dubbio è l'introduzione, per forzare questo problema culturale complessivo, di una sorta di silenzio-assenso quando manchi la dichiarazione di volontà. Il Comitato sostiene che seppure la Costituzione consente trattamenti sanitari obbligatori se previsti dalla legge, questa, secondo la stessa Costituzione, non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e, in secondo luogo, che per trattamento sanitario si intende una prestazione finalizzata alla cura della persona. Non è questo, certamente, il caso della persona da cui si preleva l'organo.

Ieri, il vicepresidente Petrini ha sostenuto che la dignità della persona non riguarda il cadavere che sarebbe *res nullius*.

Seppure sia comprensibile la logica di una linea che tende a privilegiare il diritto alla vita sull'integrità del corpo alla morte, se seguissimo fino in fondo il ragionamento dell'illustre collega, allora dovremmo per iperbole decidere per legge, vista la convenienza sociale del fatto, l'obbligatorietà della cremazione.

Ma il corpo di una persona deceduta non è una cosa di nessuno, priva di diritti. È la nostra stessa cultura che ci impone di considerare il corpo di un deceduto ancora soggetto di diritti costituzionali, in primo luogo con riferimento agli affetti familiari.

Se il cadavere fosse *res nullius* non dovrebbe essere riconosciuto il diritto di negare esplicitamente in vita il prelievo di organi poiché tale diritto cesserebbe con la morte.

È vero che la Commissione di merito ci dice che sarà fatto tutto il possibile per rendere consapevole ogni cittadino del diritto-dovere della dichiarazione. Ma noi legislatori non possiamo ignorare che il *surplus* normativo, la disorganicità dell'ordinamento, l'inflazione della norma contro cui cerchiamo di opporre un processo di delegificazione produce il fenomeno della inconoscibilità della legge. Ci viene detto che le ASL si organizzeranno per garantire la conoscibilità della norma, come se a noi legislatori sfuggisse che proprio nel settore della tutela della salute l'informazione e il pieno esercizio del proprio diritto costituiscono ancora punti critici del nostro sistema. In questo caso non saremmo dei buoni legislatori.

È dunque più che legittimo pensare che l'assenza della denuncia possa essere dovuto alla non conoscenza o comunque alla non consapevolezza da parte di una persona che, se fosse contraria (e la cui volontà venisse violata), si troverebbe nella condizione di non essere rispettata come persona umana.

Voglio rammentare ai colleghi che purtroppo ad un simile danno non c'è rimedio giudiziale successivo che tenga.

Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto che la parte della norma che introduce il silenzio-assenso violi non l'obbligatorietà della dichiarazione, ma l'articolo 32 della Costituzione. Ovviamente l'Assemblea è autonoma nel decidere.

GIACOMO BAIAMONTE, *Relatore per i capi III, IV, V e VI*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO BAIAMONTE, *Relatore per i capi III, IV, V e VI*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da ieri, quando abbiamo iniziato la discussione su questo provvedimento non sono intervenuto a bella posta. Non sono intervenuto — pur essendo relatore per gli altri capi di questo provvedimento — in primo luogo per rispetto del collega Polenta ma anche per non essere tacciato di essere di parte.

Sono chirurgo trapiantologo e quindi potrei essere interessato ad una donazione-non donazione.

Cari colleghi, dobbiamo purtroppo esaminare questo problema sotto un'angolazione numerica, anche se nel rispetto dei principi sostenuti dai colleghi che mi hanno preceduto. Ci spieghiamo perché siamo l'ultimo paese dell'Unione europea quanto al numero delle donazioni? Ciò è indubbiamente determinato da una mancanza di informazione ai cittadini e da un'organizzazione sbagliata in tal senso. Ecco perché condivido il principio del silenzio-assenso informato momentaneamente — e lo dico con cognizione di causa — perché non è valido il silenzio-assenso *tout court* che ha avuto vigore finora. Tale principio è contenuto in una legge del 1975, ormai datata, che non deve essere più presa in considerazione.

Certo, come sostengono i colleghi, è giusto che vi sia una manifestazione chiara di volontà da parte dei cittadini e sono convinto che, con l'andar del tempo, ci arriveremo: è giusto moralmente, eticamente ma anche socialmente. Per intanto, però, si deve iniziare — diversamente si creerebbe un vuoto — con il silenzio-assenso informato e durante questo periodo affidare ad un'organizzazione nazionale (che deve essere costituita sotto controllo medico, sotto il controllo delle associazioni che si interessano delle problematiche e sotto possibilmente la regia del Ministero della sanità) il compito di realizzare un'informazione giusta, scientificamente corretta, per cui il cittadino possa manifestare la sua volontà senza alcuna obbligatorietà.

Ecco perché abbiamo inserito nel provvedimento il principio che della volontà manifestata in questo senso rechi nota la tessera sanitaria che dal 1° gennaio di quest'anno è già in funzione in questo paese per i cittadini.

Un'ultima annotazione, cari colleghi. Dobbiamo renderci conto che gli altri paesi dell'Unione europea (la stampa ne ha dato ampia informazione) ci hanno invitato a preoccuparci in prima persona delle nostre donazioni e ad effettuare i

trapianti nel nostro paese, a non andare più negli altri paesi perché non vi sono organi da donare a nostri concittadini. Questa annotazione è principalmente venuta dal Belgio, dove esercita uno dei padri della trapiantologia mondiale, Alexander: quel paese ci ha chiuso le porte. Signori, riflettiamo su queste cose e cerchiamo di decidere con consapevolezza e con equilibrio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cananzi. Debbo però avvertirlo che per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Fioroni.

RAFFAELE CANANZI. Parlo a titolo personale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Condivido gli interventi dei colleghi Polenta e Petrini ed esprimo subito l'avviso che probabilmente, rispetto ad una materia delicata e complessa quale quella al nostro esame, una migliore formulazione della disposizione rispetto a quella scelta dalla Commissione non può trovarsi.

Dico questo facendo tre considerazioni.

La prima. I casi presi in esame dall'articolo 4 sono cinque, e quattro di questi cinque non pongono alcun problema di ordine etico-giuridico. Sono i casi dell'assenso espresso, del rifiuto espresso, dell'assenso o rifiuto espresso dal legale rappresentante per colui che non ha la capacità di agire, del rifiuto del soggetto presentato dopo la morte da persone qualificate. Resta il quinto caso, quello della mancanza di una volontà espressa dal soggetto donatore o dal suo legale rappresentante. Il disegno di legge, e soprattutto gli articoli 4, 5, e 22 si pongono l'obiettivo di una vasta informazione, perché venga espressa dai soggetti — naturalmente, in vita — la volontà positiva o negativa. A me pare che la campagna di informazione prevista dall'articolo 5 e dalla disposizione dell'articolo 22 (la quale prelude ad una grande

campagna culturale e massmediale da parte del Ministero della sanità e degli assessorati regionali) sia sufficiente, affinché attraverso tale campagna si chiarisca che chi non esprime alcuna volontà è come se dicesse « sì » alla donazione dei propri organi dopo la propria morte. Direi che gli italiani devono sapere — e si può ben fare in modo che sappiano — che se non esprimono alcuna volontà, il prelievo potrà essere fatto. Questo è il concetto del silenzio-assenso, che diventa un silenzio-assenso ben informato.

Seconda considerazione: il cadavere non è più persona. È certamente una cosa degna di grandissimo rispetto, perché questa cosa è stata una persona umana e perché la sua volontà circa il proprio corpo è rispettata sia in vita sia dopo la morte. Però, una volta che il soggetto è informato che il silenzio vale assenso, la sua volontà, qualora non venga espressa, è rispettata nel segno della donazione.

Terza considerazione, che dà un po' ragione delle prime due e conclude il discorso. Secondo il mio modesto avviso, gli articoli 2 e 32 della Costituzione — io non ero in Commissione affari costituzionali quando si rese il parere — non sono assolutamente violati. L'articolo 32 riguarda la salute ed il prelievo avviene su un soggetto che purtroppo vita non ha più. L'articolo 2 riguarda gli inviolabili diritti umani e si applica, nella specie, nella misura del rispetto del cadavere, circa l'eventuale volontà espressa in vita dalla persona del cui cadavere si tratta. Se nessuna volontà è espressa, noi dobbiamo dedurre che tale volontà avrebbe potuto essere sia favorevole sia contraria. Nel contrasto tra l'interesse del cadavere e, quindi, prima, del soggetto a non subire il prelievo e l'interesse invece del trapiantato vince sicuramente, sotto il profilo dell'articolo 2 della Costituzione, quest'ultimo, per la fondamentale ragione, che è stata richiamata poc'anzi, che in questo caso si tratta sostanzialmente di consolidare una vita umana che rischia di perdersi, rispetto ad una vita umana che è già perduta. In questa valutazione dell'articolo 2 della Costituzione e in questa

considerazione etica risiede la soluzione del problema, per cui la non espressione di volontà assunta come una presunzione che può essere positiva o negativa, anche qualora fosse sostanzialmente negativa, viene vinta, da questo punto di vista, dalla ragione di vita che si dà attraverso il prelievo.

Quindi, senza intaccare, come giustamente dice la disposizione dell'articolo 3, l'identità genetica — non è possibile il trapianto né di gonadi, né di encefalo —, se non si tutelasse la vita con il prelievo di un organo di cadavere, il cui soggetto non si è espresso, si rischierebbe, a mio modo di vedere, di violare gli articoli 2 e 32 della Costituzione nei confronti dei diritti del trapiantato. Il problema va visto in questa prospettiva e quindi, a mio giudizio, la sostanza dell'articolo proposto dalla Commissione non solo è pienamente costituzionale, ma direi che non solleva neppure problemi di carattere etico-giuridico (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, colleghi, preferisco adoperare i pochi minuti a disposizione della nostra componente, invece che per intervenire per dichiarazione di voto, per esprimere in questa fase alcune riflessioni sull'articolo al nostro esame, che è la norma-chiave del provvedimento.

Sono tra quelli che ritengono che in una società ideale noi saremmo qui a legiferare solamente sull'aspetto dell'organizzazione e non su quello del consenso, dando per scontato che quest'ultimo è un atto di grande generosità che parte dal presupposto che la persona diventa, al momento della morte — di questo parliamo —, una sorta di cadavere disponibile, con i suoi « pezzi di ricambio » (forse la definizione potrà sembrare brutale), a beneficio di persone che senza quegli organi rischierebbero di morire. Questa è, infatti, la realtà di fronte alla quale ci

troviamo in Italia: il nostro è uno dei paesi europei che ha il triste primato di non avere una disponibilità adeguata di organi per i propri malati. La scelta di alcuni paesi di chiudere le frontiere agli italiani deriva proprio dalla considerazione che l'Italia ha una legislazione non all'altezza.

Forse non è neanche così, perché la legge del 1975 prevedeva già che ciascuno avesse la possibilità di scegliere liberamente se donare o meno gli organi. Però l'interpretazione che della normativa è stata data negli anni è completamente diversa ed oggi purtroppo capita qualcosa di veramente drammatico: sistematicamente, anche di fronte ad una persona la cui morte cerebrale sia stata accertata, la scelta è quella di chiedere ai familiari, che si trovano in uno dei momenti più difficili della loro vita, se siano consenzienti o meno alla donazione degli organi del proprio familiare, sebbene la legge così non prescrivesse.

Io credo che ciò non sia immaginabile in un paese civile e che, adottando una soluzione forse di compromesso, come quella dell'articolo 4, si debba consentire a ciascun cittadino di esprimersi personalmente, senza dover gravare i propri familiari di una scelta drammatica e difficile.

Purtroppo ho sentito ancora ieri affermazioni assolutamente inesatte sullo stato di morte cerebrale: la morte cerebrale è morte! L'Italia ha un regolamento che risale al 1993 e che è estremamente civile: prevede controlli molto seri e, nel momento in cui si accerti la morte cerebrale, stabilisce che si è di fronte ad un cadavere, anche se talvolta, con l'ausilio di respiratori, vi può essere ancora un'apparenza di vita. La persona è però purtroppo morta ed è quello il momento in cui si può innescare il processo straordinario, anche se drammatico, di staffetta tra la morte e la vita: lo ripeto, le persone su cui vengono trapiantati gli organi rischierebbero altrimenti di morire. Purtroppo, però, contro questa legge vi sono molti interessi; molti interessi contro una migliore organizzazione ed una migliore

definizione del consenso, perché c'è qualcuno che guadagna dalla situazione italiana, dal fatto che ci siano malati costretti alla dialisi, a cure costosissime.

Chiedo allora a tutti i colleghi che il provvedimento in esame possa essere approvato in tempi rapidi, perché ogni ritardo pesa drammaticamente sulla donazione degli organi in Italia.

La speranza, naturalmente, almeno da parte mia, è che alla fine del cammino su questo provvedimento, un po' di compromesso, si giunga ad un risultato. Personalmente ritenevo che il valore da difendere fosse quello di chi non voleva donare gli organi e che, quindi, sarebbe stata sufficiente una campagna per coloro che volevano dire di no, ma si è ritenuto diversamente. Credo che, comunque, in prospettiva, bisognerà definire una normativa di indirizzo a livello europeo, perché la nascita della cittadinanza europea ha una ricaduta anche sui diritti ed i doveri dei cittadini, nonché sulla questione, seria e drammatica, della donazione degli organi (*Applausi dei deputati del gruppo misto-minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Barone. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DEL BARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta un intervento non violentemente tecnico con l'accettazione di una delle tesi esposte in quest'aula. Mi è sembrato di tornare ai tempi del liceo e mi è tornato in mente il ricordo della filosofia eclettica che, come tutti sanno, prendeva gli aspetti migliori delle varie dottrine.

In quest'aula ho ascoltato tesi che sembravano contrastanti ma che, di fatto, potevano essere tutte accettabili: penso a quella esposta dall'amico Cananzi con ampiezza di dati o alla tesi illustrata dall'onorevole Baiamonte. Tutte considerazioni queste che, in pratica, suscitano una dialettica violenta e ritardano il conseguimento del risultato che a me sta profondamente a cuore, ossia l'approvazione di una legge, che potrà essere anche

di compromesso, ma che comunque servirà ad inserire l'Italia nel filone internazionale dei trapianti, eliminando quell'ultimo posto che non è degno della nostra tradizione né della nostra storia e della nostra cultura medica.

È per questo, signor Presidente, che esprimo il vivo desiderio che questa legge possa essere varata ed avere un risultato rapido, per far sì che anche noi ci si inserisca nella fisiologia, abbandonando la patologia, in modo che si cessi di considerare l'Italia una cenerentola, con le conseguenze assolutamente negative che più volte sono state ricordate in quest'aula. Basterebbe a questo proposito richiamare il fatto che negli Stati Uniti d'America e nel Belgio per un italiano un trapianto è impossibile; già questo dato potrebbe esprimere quello che avverto profondamente come una pena.

A tutti i colleghi, i quali discutono con dovizia di argomenti le loro tesi, vorrei ricordare che in Italia vi sono 8 mila persone che vivono in attesa del trapianto del rene, 550 del cuore, 350 del fegato, 15 del polmone, 100 del pancreas, 68 del cuore-polmone. Queste cifre voglio sottoporre all'Assemblea per far comprendere che attesa vi sia intorno a questo provvedimento.

Un'ultima considerazione prima di concludere, di cui, signor Presidente, mi vergogno un po': se è vero come è vero che la sanità è anche economia, un trapianto evita cure costosissime per persone che senza trapianto sarebbero legate alla vita solo attraverso le medicine. Da questo *pot-pourri* di argomentazioni traiamo un'affermazione: facciamo la legge e facciamola presto!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, non sono un medico e quindi non mi permetto di entrare in dettagli tecnici, come hanno fatto in maniera appropriata alcuni colleghi. Ciò che intendo sottolineare è che con questo emendamento abbiamo voluto

mettere in evidenza la necessità che i cittadini italiani proseguano nel processo di maturazione del senso civile e arrivino ad una scelta importante, come quella di donare i propri organi dopo la morte, essendo informati e non perché c'è un ente esterno — lo Stato o qualche suo organismo — che li obbliga a questa scelta.

Il principio del silenzio-assenso si può applicare solo in caso di cittadini informati. Noi siamo sicuri che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non riuscirebbe ad avere una giusta informazione su questo argomento.

Pertanto, il nostro emendamento, volto a cercare di individuare un sistema grazie al quale tutti i cittadini siano obbligatoriamente informati e debbano obbligatoriamente dichiarare le loro intenzioni, può essere difficile da mettere in pratica ma rappresenta la giusta via verso un processo di maturazione civile dei cittadini italiani.

Quanto noi chiediamo, quindi, è di trovare un sistema grazie al quale, in maniera semplice ma obbligatoria, i cittadini debbano esprimersi ed arrivare alla decisione di quello che vogliono fare dei propri organi in maniera consapevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Il dibattito su questo argomento è sicuramente molto articolato e acceso e credo che tutti i colleghi si rendano conto che quanto è sotteso a quello che viene detto non riguarda solo il problema della donazione degli organi. Riguarda infatti anche altre questioni ben più vaste e profonde che accompagnano le riflessioni dell'uomo dalla nascita dell'umanità. Mi riferisco in modo particolare al problema concernente i limiti ed i confini tra i diritti dell'individuo e quelli della collettività, nonché il concetto di vita, di persona e di cittadinanza.

Dopo aver ascoltato gli ultimi interventi, vorrei sottoporre i colleghi una particolare riflessione. Mi riferisco all'intervento, legittimo e dignitoso, dell'onore-

vole Caveri ma anche a quello dell'onorevole Cananzi: se si afferma che la persona non esiste più nel momento in cui avviene la morte, vorrei che tutti si rendessero conto che a questa affermazione ne è sottesa un'altra e cioè che il cadavere è equivalente ad una cosa e, pertanto, non ha più alcun diritto di cittadinanza e né gode di altri diritti inerenti alla persona. La naturale conseguenza di questa decisione è quella di chiederci — nel caso in cui dovessimo concordare con questa tesi — perché si debbano eseguire le volontà testamentarie se il cittadino, la persona ha finito di esistere. Perché rispettare le volontà testamentarie di qualcuno che non esiste più? Se questa fosse la nostra filosofia, perché si dovrebbe continuare a rispettare la salma, almeno formalmente. Perché seppellire? Ma, soprattutto, perché continuare a mantenere il seppellimento per un certo numero di anni come se fosse un'ulteriore forma di rispetto alla persona che è stata?

La questione è complicata e non credo si possa esaurire nella discussione di una Assemblea parlamentare visto che numerosi filosofi, nel corso della storia dell'uomo, hanno cercato di interpretarla. Pertanto, cerchiamo di renderci conto, facendo una scelta o l'altra, delle implicazioni delle nostre scelte — se permettete anche filosofiche — e delle loro conseguenze, con le quali ci troveremo ad avere a che fare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Ritengo, anche per l'importanza del dibattito che finalmente si è aperto su questo argomento, di apportare qualche contributo per arrivare ad una decisione costruttiva.

Dobbiamo partire da una premessa, e credo che su di essa siamo tutti d'accordo: fare la legge al meglio. Ciò significa non vomitarsi addosso, ad esempio, sparate demagogiche come quella sulla spesa: la spesa per il dializzato non è superiore a

quella per il trapiantato. Quest'ultimo ha innanzitutto bisogno di una cura continua per tutta la vita e può subire il rigetto che, purtroppo, è molto frequente.

La legge che invochiamo, anzi che alcuni di noi invocano, come *imitanda* è quella approvata in Spagna. Tale paese ha il più alto numero di donatori di organi grazie ad una legge di contenuto analogo al provvedimento varato dal nostro Senato, ripreso e modificato dalla Commissione affari sociali della Camera. Tutti dimenticano di dire, però, che in Spagna vi è il più alto numero di rigetti, un numero non proporzionale ma esponenziale rispetto a quello dei donatori, perché una legge così permissiva ha risolto il problema numerico dei donatori ma non quello dell'attecchimento, che è questione non solo numerica ma anche scientifica.

Una delle problematiche in questione ci porta ad affermare che, per approvare al meglio una legge, bisogna rispettare pienamente le ultime scoperte scientifiche applicate nel trattamento del coma. Ho ascoltato prima l'affermazione secondo la quale la morte cerebrale è comunque morte; ciò è vero soltanto se non vi è alcuna possibilità di recupero e di ritorno alla vita. Negli Stati Uniti, dove vige una legge simile a quella che stiamo per varare e dove non dovrebbe esservi alcuna preoccupazione per il numero dei donatori, esiste una carenza di organi che supera quella dell'Italia meridionale perché negli Stati Uniti, caro Saia, la legge prevede che il donatore tossicodipendente non può donare nulla...

ANTONIO SAIA. Ma che dici!

GIULIO CONTI. ...così come quello affetto da tumore, diversamente da quel che ieri avete voluto votare; purtroppo sono tutte cose vere.

Ultimamente, negli Stati Uniti viene usato un metodo di trattamento del cervello, consistente nell'abbassamento violento della temperatura del sangue, che permette il ritorno alla vita ad un grande numero di persone che, precedentemente a tale trattamento, erano condannate alla morte cerebrale.

Noi abbiamo chiesto che tutto ciò venga inserito nel testo del provvedimento al fine di migliorarlo; è questo il dibattito che deve essere aperto, non quello sul numero che manca e, conseguentemente, sul fatto che bisogna badare al risparmio, tutte baggianate che sono degne del ticket ma non della donazione di un organo ad una persona umana.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, dovrebbe concludere.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, sto concludendo.

Ad esempio, stiamo migliorando un provvedimento prevedendo il divieto alla manipolazione degli embrioni che, senza il dibattito, sarebbe stata consentita. Ritengo, pertanto, che la discussione sia stata molto positiva e che quindi dobbiamo continuare a muoverci su questa linea; se, infatti, impieghiamo un giorno in più, certamente non provochiamo alcun danno, ma possiamo approvare una buona legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianchi Clerici. Le concedo due minuti di tempo tenuto conto che il suo gruppo ha già avuto uno spazio adeguato.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Signor Presidente, anzitutto la ringrazio della sua cortesia.

Desidero soltanto invitare l'Assemblea a riflettere attentamente sul silenzio-assenso. Credo che tutti noi, proprio per l'attività che svolgiamo, siamo ben consapevoli di quanto sia difficile raggiungere il cittadino con un messaggio, qualunque esso sia. Gli studiosi dei mezzi di comunicazione ci insegnano di come arrivi distorto, o non arrivi affatto, il messaggio che un ente, un politico, un'istituzione, chiunque, voglia comunicare ad altri concittadini. Qualunque campagna di informazione, con i mezzi televisivi, giornalistici, o altri, sicuramente raggiungerà solo la minima parte dei cittadini che, invece, hanno il diritto di essere informati. Credo

che questo sia davvero un errore di cui tutti siamo consapevoli, anche se, purtroppo, in questo momento, certi atteggiamenti ideologici stanno prendendo il sopravvento sulla riflessione. Ritengo pertanto che, se il Parlamento approverà il principio del silenzio-assenso, produrrà un grave danno sulla vita dei nostri concittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anch'io come altri colleghi intervengo a titolo personale, perché anche nel mio gruppo è aperta la discussione: credo peraltro che sia un fatto positivo, perché ritengo che su questa materia serva una grandissima capacità di ascolto degli argomenti di tutti; siamo infatti nel mezzo del campo minato e nel settore complicatissimo della bioetica, per cui è utile per tutti riprendere in considerazione i propri punti di vista, la propria cultura di riferimento. Intervengo, quindi, ripeto, a titolo personale.

Nel merito, sul nodo del silenzio-assenso, a mio avviso, la mediazione è necessaria e possibile, ma si deve costruire con altri percorsi. Questa legge, come altre nel campo della bioetica, deve essere leggera e servire a sollecitare provvedimenti che diano risposte concrete, possibili a soluzioni particolari. Mi riferisco al fatto che in tanti, in questa sede, abbiamo detto che questa legge serve per la riorganizzazione dei centri, per dare impulso alla ricerca medica e scientifica, per prevenire la necessità dei trapianti d'organo, per sviluppare l'informazione e la solidarietà. Quindi, leggi concrete, possibili per soluzioni concrete e possibili dei problemi; leggi leggere, invece, quando si interviene sulle libertà, sui comportamenti, sull'etica individuale.

Credo peraltro che non vi sia etica condivisa possibile se non si fa ricorso alla libertà e responsabilità dei soggetti. Specificato questo, la mia proposta è che nell'articolo 4 passi una definizione

chiara: sono infatti per una manifestazione di volontà esplicita da parte dei soggetti. La mediazione che ricerco con i colleghi che non sono d'accordo può essere, per esempio, quella di effettuare una verifica tra due anni per capire come ha funzionato questa legge, eventualmente per dimostrare che essa, anche con il principio della volontà esplicita, può portare all'aumento del numero delle donazioni.

Anch'io propongo, quindi, di votare l'emendamento Galli 4.32 per parti separate e mi dichiaro favorevole al comma 5, con il quale si prevede che la mancata dichiarazione di volontà sia considerata dissenso alla donazione. Chiedo, però, al Presidente, se l'eventuale reiezione dell'emendamento possa precludere la votazione di emendamenti successivi, in particolare il mio emendamento 4.9 come quelli di altri colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Cossutta, non ritengo di conferire valore di principio alla votazione sul comma 5, dell'emendamento 4. 32 — prego i colleghi di seguire —, perché si tratta di materia di grande complessità, anche etica, come è stato riconosciuto; francamente, quindi, mi sembra sbagliata una decisione della Presidenza che precluda variabili, anche sottili, all'interno dello stesso quadro di alternative. Non considero pertanto quella sul comma 5 una votazione di principio, il che vuol dire che verranno preclusi soltanto gli emendamenti che siano strettamente aderenti, anche formalmente, al testo che sia stato eventualmente respinto; quelli che non sono strettamente aderenti verranno comunque votati.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cè, lei ha parlato venticinque volte!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà per due minuti.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, credo che la solidarietà sia un

valore importante ma che, se viene imposta per legge, cambi di significato, per cui deve cambiare anche la terminologia. Ritengo che, rispetto alla scelta che abbiamo davanti, si ponga per noi un grosso problema: se prevalgano nella vita comune i diritti della società o i diritti dell'individuo. Credo che la regola del silenzio-assenso debba sempre valere quando un diritto individuale viene posto di fronte ad un potere della società costituita, ad un potere statale e che, quindi, il diritto dell'individuo debba prevalere.

Non accetto, invece, il principio inverso in base al quale, in assenza di una volontà esplicita dell'individuo, lo Stato è autorizzato a far valere i suoi diritti. Mi sembra un principio molto sbagliato, che rovescia un'impostazione democratica e liberale fondamentale.

Capisco la gravità del tema in questione e i problemi posti dall'abolizione del silenzio-assenso, come previsto nel testo in esame, ma, d'altra parte, è proprio per fronte alle questioni più gravi e più drammatiche che dobbiamo far rispettare certi principi essenziali.

Penso, quindi, francamente che sia sbagliato introdurre questa innovazione, che ha dei risvolti filosofici ed etici così importanti, in nome dell'utilità sociale, che è un fattore importantissimo, ma, proprio per questo, non può essere strumentalizzata per violare diritti individuali fondamentali.

PRESIDENTE. Onorevole Cè, lei aveva chiesto di parlare sull'ordine dei lavori?

ALESSANDRO CÈ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, la risposta che ha dato all'onorevole Maura Cossutta mi crea qualche problema e vorrei avere qualche precisazione.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Cè.

ALESSANDRO CÈ. Se i presentatori acconsentono a votare l'emendamento Galli 4.32 per parti separate, cosa succede all'emendamento successivo e cosa succede, invece, se lo votiamo in modo unitario?

PRESIDENTE. Non cambia nulla, glielo dico subito. Ho detto questo: non considero la votazione relativa al comma 5 dell'emendamento Galli 4.32 una votazione di principio; ciò vuol dire che vengono preclusi soltanto gli emendamenti che, anche formalmente, corrispondono al testo del suddetto comma 5.

Per quanto riguarda la sua domanda, onorevole Cè, il voto dell'emendamento Galli 4.32 preclude il suo emendamento 4.31, perché esso è identico, tranne che per il terzo comma dell'emendamento Galli 4.32, che non è contenuto, invece, nel suo emendamento 4.31. Per quanto riguarda la votazione dell'emendamento per parti separate, non vi è bisogno del consenso, ma è sufficiente che essa sia richiesta. Un voto favorevole o contrario sull'emendamento Galli 4.32 precluderebbe, in ogni caso, la votazione del suo emendamento 4.31, perché esso è formalmente identico.

ALESSANDRO CÈ. Mi permetto di intervenire ancora. Se votiamo l'emendamento Galli 4.32 in modo unitario, non credo che ciò possa precludere l'emendamento successivo. Infatti, l'emendamento Galli 4.32 contiene al suo interno due variabili: una è quella in base alla quale chi non si dichiara a favore non può essere considerato donatore; l'altra è quella che prevede la dichiarazione obbligatoria, senza la quale non viene rilasciato il documento di identità. Un parlamentare potrebbe, quindi, votare contro una delle due motivazioni. Nel mio emendamento 4.31, invece, si parla chiaramente solo di consenso esplicito; quindi, con la votazione dell'emendamento Galli 4.32 non abbiamo chiarezza e contezza sulla posizione del Parlamento riguardo alle due questioni.